

K

Td39/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1218

MINISTERO DELLE FINANZE F24

"
IMPOSTA DI REGISTRO SU SENT. 1921/23 VS OFFICINE PIRELLA SPA"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.218	17/06/2024			200,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	duecento e xx / 100						
PAGAMENTO:	Bonifico						
A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA							
IBAN:							
CAUSALE DEL PAGAMENTO							
IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI SENT. 1921/2023 AMAT VS OFFICINE PICHIERRI SRL PROT.10218 DEL 14.06.2024							
PAGAMENTO FATTURE N.							
<table><tr><td>IMPORTO LORDO</td><td>200,00</td></tr><tr><td>TOTALE RITENUTE</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IMPORTO</td><td>200,00</td></tr></table>		IMPORTO LORDO	200,00	TOTALE RITENUTE	0,00	IMPORTO	200,00
IMPORTO LORDO	200,00						
TOTALE RITENUTE	0,00						
IMPORTO	200,00						

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	200,00
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DATI ANAGRAFICI KYMA MOBILITA' SPA TARANTO

DOMICILIO FISCALE TARANTO VIA C. BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	A196	0000	2023	200 0 0	0 0 0
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
TOTALE A				200 0 0	0 0 0
SALDO (A-B)					200 0 0

SEZIONE INPS

	codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C						
SALDO (C-D)						

SEZIONE REGIONI

	codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E						
SALDO (E-F)						

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

	codice ente/ codice comune	base imponibile	acc. sogli	numero imputab	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G									
SALDO (G-H)									

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice dist	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL							
TOTALE I							
SALDO (I-L)							

	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M							
SALDO (M-N)							

FIRMA **SALDO FINALE** **EURO** + 200,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	ANNO	
24	06	2024	01030 15801

Pagamento presentato alla banca il
Conto: I 01030 15801 000001484939
Delega Da spedire



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**



AVVISO NUM. 2023/001/SC/000001921/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO (TUY)

Il DIRETTORE PROVINCIALE PAOLILLO BARTOLOMEO
avverte

KYMA MOBILITA' S.p.A.

C.F. 00146330733

DOMICILIATO IN
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001921/2023

DEL 26/07/23 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TARANTO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI (TESTO UNICO SULL' IMPOSTA DI
REGISTRO APPROVATO CON D.P.R. 131/86, DI SEGUITO INDICATO COME T.U.I.R.)
L' IMPOSTA E' STATA LIQUIDATA IN MISURA FISSA (APPLICAZIONE ART. 41 T.U.I.R. E
ART. 8 DELLA PRIMA PARTE DELLA TARIFFA AD ESSO ALLEGATA)
N.O.4681/23

DATI RELATIVI ALLE PARTI IN CAUSA :
AMAT SPA / OFFICINE PICHIERRI SRL
RG 4270/21

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
GIANDONATO RIPA
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE PAOLILLO BARTOLOMEO

*Si autorizza
il versamento*

Caran 17/6/24

*Pre 9195
17.06.24*

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **GIANDONATO RIPA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Taranto@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

2023/001/SC/000001921/0/001

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori Informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione **PROVINCIALE**

PRESTARE ATTENZIONE CHE I FUNZIONARI INTERMEDIARI PROVVEDANO ALLA GIUSTA TRASCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL'ATTO AL FINE DI UNA CORRETTA REGISTRAZIONE.